



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 377/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"Interventi regionali in materia di sostegno in favore dei giornalisti professionisti
e pubblicisti vittime di intimidazioni"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	12/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	13/11/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/11/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,6
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 377/10 - testo pag. 3
Interventi regionali in materia di sostegno in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni

Normativa citata

Costituzione Italiana - art. 21 pag. 11

Normativa comparata

L. R. Sicilia 8 maggio 2018, n. 8 - art. 57 pag. 12
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale

Normativa nazionale

L. 20 ottobre 1990, n. 302 pag. 13
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

D. M. 17 gennaio 2018, n. 35 pag. 19
Regolamento recante composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105

12.11.18
P. Romeo

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 377/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Proposta di legge regionale del consigliere Sebastiano Romeo:

“Interventi regionali in materia di sostegno in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni”

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 6664 del 12.11.2018
Classificazione: 02.05

IL CONSIGLIERE REGIONALE

(Sebastiano Romeo)

Relazione Illustrativa

In Italia la libertà di stampa è sancita dall'art. 21 della nostra Costituzione.

Il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso "la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", assieme a quello dei cittadini di essere informati, è "compromesso" in Italia, e soprattutto a sud del Paese, da pressioni di gruppi mafiosi e organizzazioni criminali, che attraverso intimidazioni verbali e fisiche, provocazioni e minacce, hanno reso difficile l'esercizio della professione di giornalista e hanno portato a forme di censura e autocensura. La distribuzione evidenzia con forza le problematiche strutturali del nostro Paese, laddove nel Mezzogiorno sono maggiormente presenti fenomeni di criminalità organizzata e quindi minacce per la professione.

La media delle intimidazioni in Calabria negli anni 2006/2017 a giornalisti professionisti e pubblicisti è di 80 casi circa e 10 casi documentati nell'ultimo triennio, nonostante il fenomeno non si presenta regolare negli anni, si stima che sia in costante aumento. Dall'inizio dell'anno infatti è salita la percentuale degli operatori del settore vittime di minacce, insulti o altre forme di avvertimento che arrivano anche a sfociare in forme di violenza come aggressioni fisiche e danneggiamento a beni personali. Questi abusi, diffusi ma spesso minimizzati, soffrono di una sostanziale invisibilità da parte della pubblica opinione.

La Regione ha uno specifico compito di promozione rispetto alle politiche di sicurezza e di sostegno alle vittime. Il sostegno alle vittime, infatti, risulta essere lo strumento più efficace per attuare con maggiore tempestività le politiche di sicurezza. Una società è tanto più sicura, quanto maggiormente si pone il problema di tutelare coloro che restano vittima delle disfunzioni del sistema stesso.

La proposta di legge nasce con la finalità di tutelare la libertà dell'informazione quale strumento principale di garanzia di democrazia e progresso, assieme alla tutela degli operatori del settore, giornalisti e pubblicisti, che nell'esercizio dell'attività professionale sono vittime di intimidazioni da parte della criminalità organizzata, prevedendo misure di sostegno e di solidarietà, al fine di rafforzare l'opera di prevenzione, relativamente ad un fenomeno sociale in crescente espansione nella nostra regione e che si va collocare nello scenario complessivo degli interventi a favore delle vittime della criminalità organizzata.

La Regione Calabria, con la presente legge, intende promuovere misure di solidarietà in favore delle vittime di tali reati attraverso l'istituzione del "Fondo Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni" a titolo di indennizzo.

La proposta di legge è composta da 7 articoli:

l'art. 1 definisce la finalità della legge

l'art. 2 stabilisce l'ambito di applicazione

l'art. 3 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni

l'art. 4 stabilisce le procedure per l'erogazione dell'indennizzo;

l'art. 5 definisce il regolamento

l'art. 6 reca la norma finanziaria

l'art. 7 dispone l'entrata in vigore della presente legge

Relazione finanziaria

I dati statistici a disposizione relativi agli anni 2006 – 2017 mostrano un trend in crescita nell'ultimo decennio del numero dei giornalisti minacciati; passando da 50 a circa 3085 in tutt'Italia. Parte dell'incremento è dovuto a una maggiore emersione del fenomeno, dal momento che dietro ogni intimidazione documentata molte altre restano ignote. Si stima che ogni anno, tra l'1 e il 2% della popolazione giornalistica subisca almeno una minaccia: avvertimenti, insulti, minacce personali, lettera minatorie o altre forme di minacce scritte, minacce attraverso social network, aggressioni fisiche e danneggiamento a beni personali.

La distribuzione del fenomeno evidenzia con forza le problematiche strutturali del nostro Paese, laddove nel Mezzogiorno sono maggiormente presenti fenomeni di criminalità-organizzata e quindi minacce per la professione giornalistica. Una diffusione importante che porta a pensare che l'intimidazione sia parte di un sistema, ormai patologico, in cui l'assenza di tutele facilita i fenomeni di censura e di auto-censura. I dati confermano la drammaticità della situazione in cui versano il Sud del Paese e le Isole.

Sono considerati destinatari della proposta di legge in oggetto i soggetti esercenti la professione di giornalisti e i giornalisti pubblicisti che hanno subito lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.

Criteri di quantificazione degli oneri:

In relazione all'assistenza alle vittime, attraverso la previsione del Fondo, con il criterio del tetto di spesa, si stima un massimale annuo di risorse messe a disposizione per 100.000 euro attraverso le quali si determina un indennizzo del 60% del danno subito con un massimale di 10.000,00 euro, nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che, in ragione dell'esercizio della professione, risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale.

La stima è stata determinata dalla media ponderata del numero dei soggetti accertati dalle Prefetture della Regione Calabria, annualità 2015/2016/2017, con un numero pari a 10 casi. La dotazione finanziaria di 100.000 euro annua è considerata congrua in considerazione del fatto che: secondo i criteri stabiliti nella presente legge, risultano realmente risarcibili soltanto un numero limitato di casi ogni anno; che con l'emanazione della presente legge si prevede che possano ridursi i casi di atti intimidatori avverso i suddetti professionisti; che sono sempre più frequenti i casi in cui vengono individuati i responsabili di simili atti (pertanto, in questi casi non si applica l'indennizzo previsto dalla presente legge); che la maggior parte degli atti intimidatori non provocano reali danni, che i danni provocati molto spesso trovano già altri tipi di coperture (quali polizze assicurative) e, pertanto, non è dovuto l'indennizzo previsto nella presente legge.

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria della presente legge di euro 300.000 nel triennio 2019- 2021 si provvede con le risorse allocate nel Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge, alimentato dalle risorse autonome di cui al Programma U.12.04 capitolo U7201020701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 2019 – 2021, acceso al «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità organizzata».

La proposta di legge è composta da 7 articoli:

l'art. 1 definisce la finalità della legge

l'art. 2 stabilisce l'ambito di applicazione

l'art. 3 prevede l'istituzione del fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni

l'art. 4 stabilisce le procedure per l'erogazione dell'indennizzo;

l'art. 5 definisce il regolamento

l'art. 6 reca la norma finanziaria

l'art. 7 dispone l'entrata in vigore della presente legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo 2019/2021
1	stabilisce le finalità	-	-	-
2	definisce gli ambiti di applicazione	-	-	-
3	definisce l'istituzione del Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicitari	C	P	300.000,00 €
4	determina le procedure per l'erogazione dell'indennizzo e i beneficiari della legge	-	-	-
5	Regolamento di attuazione	-	-	-
6	reca la norma finanziaria			
7	dispone l'entrata in vigore della presente legge	-	-	-

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In relazione all'assistenza alle vittime, attraverso la previsione del Fondo, con il criterio del tetto di spesa, si stima un massimale annuo di risorse messe a disposizione per 100.000 euro attraverso le quali si determina un indennizzo del 60% del danno subito con un massimale di 10.000,00 euro, nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che, in ragione dell'esercizio della professione, risultino vittime di azioni criminali commesse nel territorio regionale.

La stima è stata determinata dalla media ponderata del numero dei soggetti accertati dalle Prefetture della Regione Calabria, annualità 2015/2016/2017, con un numero pari a 10 casi. La dotazione finanziaria di 100.000 euro annua è considerata congrua in considerazione del fatto che: secondo i criteri stabiliti nella presente legge, risultano realmente risarcibili soltanto un numero limitato di casi ogni anno; che con l'emanazione della presente legge si prevede che possano ridursi i casi di atti intimidatori avverso i suddetti professionisti; che sono sempre più frequenti i casi in cui vengono individuati i responsabili di simili atti (pertanto, in questi casi non si applica l'indennizzo previsto dalla presente legge); che la maggior parte degli atti intimidatori non provocano reali danni, che i danni provocati molto spesso trovano già altri tipi di coperture (quali polizze assicurative) e, pertanto, non è dovuto l'indennizzo previsto nella presente legge

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Programma U.12.04 capitolo U7201020701 «Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e di solidarietà alle vittime della criminalità organizzata».	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti" inserito al Programma 12.04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, al fine di consentire uno sviluppo sociale libero da condizionamenti illegali e con l'intento di contrastare il sempre più crescente fenomeno mafioso, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno intimidatorio nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti nell'esercizio della loro professione, e istituisce misure di solidarietà in favore delle vittime di tali reati, con particolare riferimento alla criminalità organizzata. Tali misure integrano quelle già previste dalle leggi nazionali al fine di realizzare una più efficace strategia per la tutela delle vittime, la prevenzione della criminalità, la diffusione della legalità, la libertà di stampa e comunicazione e la partecipazione alla vita civile di tutta la comunità regionale.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per vittima deve intendersi il giornalista professionista e pubblicista persona fisica che ha presentato denuncia alla competente autorità per aver subito grave pregiudizio, fisico o psicologico, nonché danni materiali, in seguito a reati con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ha collaborato con la giustizia per l'individuazione dei responsabili.

Art. 3

(Istituzione Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti)

1. Per le finalità della presente legge, la Regione istituisce il "Fondo regionale di solidarietà ai giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni", gestito dal Dipartimento regionale competente, e finanziato dalle risorse provenienti dal capitolo U7201020701 del bilancio regionale. Il Fondo è destinato a finanziare elargizioni a favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti vittime di intimidazioni a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato.

Art. 4

(Procedure per l'erogazione dell'indennizzo)

1. Nei confronti dei giornalisti professionisti e pubblicisti che nell'esercizio di attività professionale risultino vittime di attentati e/o intimidazioni nel territorio della regione Calabria, la Giunta regionale si impegna a liquidare un indennizzo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti:

a) autenticità delle denunce attestata dalla autorità competente

b) autenticità della documentazione prodotta

2. L'indennizzo è concesso alle vittime di cui al comma 1 a condizione che il soggetto leso risulti essere al tempo dell'evento estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali. L'indennizzo è concesso per danneggiamenti a beni immobili, mobili registrati, autovetture e mezzi diversi di trasporto, strumentazione di lavoro. Dall'indennizzo di cui al presente articolo sono detratti eventuali risarcimenti erogati da compagnie assicurative per l'identico rischio. La liquidazione

dell'indennizzo avverrà soltanto successivamente all'accertamento dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti.

Art. 5

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento di attuazione, statuisce entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri i tempi e le modalità di finanziamento delle attività previste dalla legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse allocate alla Missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 7

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

La Costituzione – art. 21

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [*cfr. art. [111 c.1](#)*] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

L. R. Sicilia 8 maggio 2018, n. 8 – art. 57

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Art. 57.

Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità

1. Per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo 'una tantum' in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano subito minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

(GU n.250 del 25-10-1990)

Vigente al: 26-10-1990

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Casi di elargizione

1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro

quinti della capacita' lavorativa.

Art. 2.

Aumento della speciale elargizione

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

Art. 3.

Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidita' permanente pari almeno a due terzi della capacita' lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, puo' optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entita' della invalidita' permanente, in riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4.

Elargizione ai superstiti

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresì a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 5.

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6.

Termini e modalita' per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorche' non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalita' tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si da' comunque luogo a ripetizione di quanto gia' erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorche' non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilita' della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, e' definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, e' irrilevante ai fini dei benefici gia' corrisposti.

Art. 8

Rivalutazione dei benefici

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9.

Applicazione dei benefici di guerra

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo e' certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalita'

stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10.

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Art. 11.

Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

Art. 12.

Eventi pregressi

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1º gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione in base a quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 13.

Concorso di benefici

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili e' richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti

interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non e' piu' effettuabile qualora agli interessati siano gia' state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 e' riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione gia' concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14.

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1^o giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15.

Esenzione dai ticket sanitari

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Art. 16.

Modalita' di attuazione

1. Le modalita' di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17

Abrogazione.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, e' abrogato.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del

terrorismo"; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)"; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991"; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Riforma della legge sulle servitu' militari"; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento "Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Indennizzi per le vittime del terrorismo" nonche', quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991", iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

DECRETO 17 gennaio 2018, n. 35

Regolamento recante composizione e modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105. (18G00054)

Vigente al: 30-11-2018

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, che, nel disciplinare l'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, prevede che con decreto del Ministero dell'interno ne siano stabilite composizione e modalita' di funzionamento;

Visto l'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visti gli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, «Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni»;

Visto l'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»;

Sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il parere n. 2625/2017 reso, nell'adunanza del 7 dicembre 2017, dal Consiglio di Stato-Sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui alla nota n. 24806 del 29 dicembre 2017;

Visto il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2018;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Composizione dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. L'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali di cui all'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, opera presso il Ministero dell'interno.

2. E' presieduto dal Ministro dell'interno o suo delegato ed e' composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell'Unione delle province d'Italia.

3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale.

4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Presidente di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui al presente decreto.

5. Le riunioni dell'Osservatorio, che e' convocato almeno due volte all'anno, si svolgono, di norma, a Roma presso la sede istituzionale del Ministero dell'interno.

6. Al fine di testimoniare la presenza e la vicinanza delle Istituzioni a fianco degli amministratori locali, il Presidente, anche su richiesta di uno o piu' componenti, puo' valutare di convocare l'organismo presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo. In tal caso, la partecipazione dei componenti puo' essere prevista anche in modalita' telematica.

7. L'Osservatorio e' supportato, con compiti di segreteria, dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2

Competenze dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Nell'ambito delle competenze assegnate ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 luglio 2017, n. 105, l'Osservatorio, anche sulla base delle risultanze dell'attivita' dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, promuove il raccordo fra lo Stato e gli enti locali nel monitoraggio, nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

2. In particolare, in tale contesto l'Osservatorio:

a) propone al Ministro dell'interno l'adozione di specifiche direttive da indirizzare ai Prefetti della Repubblica;

b) promuove studi e analisi per la formulazione di proposte normative in materia;

c) elabora mirate campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno;

d) promuove il raccordo e lo scambio informativo tra i soggetti istituzionali interessati, anche ai fini del supporto all'elaborazione di progettualita' in tema di legalita', idonee a fronteggiare il fenomeno, finanziabili con specifiche risorse europee e nazionali;

e) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di

prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali;

f) promuove - anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle scuole del sistema nazionale di istruzione o delle scuole di formazione delle istituzioni interessate - iniziative di promozione della legalità con particolare riferimento alle giovani generazioni;

g) assicura un'attività di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese, anche ai fini delle verifiche dell'impatto della regolamentazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

Art. 3

Organismo tecnico di supporto all'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale opera, quale articolazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, un Organismo tecnico di supporto, presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale e composto da rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, delle Forze di polizia.

2. Per l'esame di specifiche problematiche e' sempre fatta salva la facoltà del Presidente dell'Organismo tecnico di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati alla prevenzione e/o al contrasto del fenomeno delittuoso in questione.

3. L'Organismo tecnico e' supportato, con compiti di segreteria, da funzionari del Servizio analisi criminale della menzionata Direzione centrale della polizia criminale.

4. L'Organismo tecnico:

a) effettua un costante monitoraggio del fenomeno, anche mediante l'analisi dei dati forniti dagli Osservatori regionali e loro Sezioni provinciali di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7. A tal fine, anche in relazione ai diversi contesti territoriali, indirizza a livello tecnico-operativo l'attività degli stessi, specificando la tipologia delle esigenze informative e le modalità di valutazione delle informazioni acquisite;

b) sulla base delle risultanze informative derivanti dall'attività di monitoraggio di cui alla lett. a), valuta la pubblicazione, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'interno, dei dati in forma aggregata e anonima sul fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali;

c) propone all'Osservatorio iniziative e strategie di prevenzione e contrasto del fenomeno;

d) riferisce periodicamente all'Osservatorio sull'andamento del fenomeno e sugli sviluppi delle iniziative in corso.

Art. 4

Relazione al Parlamento

1. La Relazione del Ministro dell'interno al Parlamento «sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale», di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riserva uno specifico paragrafo all'andamento del fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali.

Art. 5

Osservatori regionali e Sezioni provinciali

1. Gli Osservatori regionali operano, come articolazioni dell'Osservatorio nazionale e presso le Conferenze regionali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, presso le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi di regione.

2. Sono membri dell'Osservatorio regionale:

il Prefetto del capoluogo di regione, con funzioni di presidente e coordinatore;

i Prefetti delle province della regione;

il Questore del capoluogo di regione;

il Comandante della Legione Carabinieri territorialmente competente;

il Comandante regionale della Guardia di Finanza territorialmente competente;

il Procuratore generale presso la Corte d'appello presso il capoluogo di regione;

il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale;

un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia.

3. In caso di impossibilita' di partecipare alle riunioni dell'Osservatorio regionale, i componenti di cui al comma 2 possono delegare propri rappresentanti di comprovata professionalita' e titolari di potere decisionale.

4. Per l'esame di specifiche problematiche, e' sempre fatta salva la facolta' del Prefetto presidente dell'Osservatorio regionale di chiamare a partecipare alle riunioni altri soggetti, rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e della societa' civile, docenti universitari o esperti nelle materie di cui a presente decreto.

5. I Prefetti delle sedi capoluogo di provincia possono prevedere l'istituzione di Sezioni provinciali quali articolazioni degli Osservatori regionali, nell'ambito delle Conferenze provinciali permanenti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per l'esame e l'analisi di specifiche esigenze emerse dai rispettivi territori, specie in quei contesti in cui il fenomeno si presenta con caratteristiche piu' accentuate.

6. Gli Osservatori regionali:

a) sulla base delle indicazioni tecnico-operative dell'Organismo tecnico di cui all'articolo 3, monitorano ed analizzano l'andamento del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, anche proponendo eventuali soluzioni da attuare in ambito locale. Le risultanze del monitoraggio e dell'analisi del fenomeno sono trasmesse all'Organismo tecnico, con le modalita' che sono dallo stesso stabilite e direttamente comunicate, nonche' all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno;

b) promuovono in ambito locale, anche sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale e attraverso l'eventuale coinvolgimento delle universita' o delle Scuole di formazione delle istituzioni interessate, iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dipendenti degli enti locali, nonche' ai dipendenti dello Stato che, per ragione del loro ruolo o incarico, sono comunque coinvolti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Favoriscono, altresì, iniziative di promozione della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni, anche nell'ottica di sostenere azioni riconducibili all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Art. 6

Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta

1. Il Presidente della Regione Vallee d'Aoste/Valle d'Aosta, nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di «affari di prefettura», puo' attivare un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali.

Art. 7

Province autonome di Trento e di Bolzano

1. I Commissari del Governo di Trento e Bolzano istituiscono, nell'ambito delle rispettive province, un Osservatorio, con le competenze di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b), del presente decreto con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, dell'amministrazione scolastica e degli amministratori locali.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede mediante risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.

2. Ai componenti dell'Osservatorio nazionale, dell'Organismo tecnico, degli Osservatori regionali, delle Sezioni provinciali degli Osservatori regionali eventualmente istituite e degli Osservatori di cui agli articoli 6 e 7 non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro: Minniti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 794